

DECONFLICT– Associazione Professionale

Via Panama, 26, 00198 ROMA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Art. 1 – Riferimenti normativi e funzionamento

Il funzionamento del servizio di mediazione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali espletato, nel rispetto della normativa vigente, da Deconflict – Associazione Professionale, è disciplinato dal presente Regolamento, ogni variazione del quale andrà approvata dal Consiglio Direttivo.

Il presente regolamento si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza ed ai principi indicati nella Direttiva 52/2008/CE, nel decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, e nei decreti interministeriali 18 ottobre 2010 n. 180 e 6 luglio 2011 n. 145.

Art. 2 – Valori e principi

Il servizio di mediazione si ispira ai valori fondanti della solidarietà sociale ed al perseguimento, in un contesto di assoluta trasparenza, correttezza e buona fede delle trattative precontrattuali, dell’obiettivo di una efficace ed efficiente ricerca della soluzione stragiudiziale delle controversie.

Il servizio di mediazione verrà prestato alle tariffe indicate nella Tabella delle Indennità di DECONFLICT, allegata al presente regolamento e nel rispetto del Codice Etico dei Mediatori di DECONFLICT, allegato al presente Regolamento, che si ispira al Codice Europeo di condotta per mediatori ed alla Direttiva Europea 2008/52/CE sulla mediazione del 21 maggio 2008.

Il mediatore non potrà accettare l’incarico se non dopo aver verificato puntualmente di non avere alcuna incompatibilità né con le parti personalmente, né con l’oggetto della controversia. Le cause di incompatibilità sono indicate nel Codice Etico, di cui al paragrafo precedente.

Art. 3 – Riservatezza

Tutto il procedimento di mediazione è coperto dalla più stretta riservatezza riguardo le informazioni ottenute, le dichiarazioni rese e gli elementi emersi nel corso della procedura, anche ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, e successivi regolamenti attuativi.

Il mediatore, tutte le parti, i loro consulenti, i collaboratori dell’organismo e comunque tutti coloro che partecipano o che intervengono nel procedimento di mediazione a qualsiasi titolo sono obbligati al rispetto della riservatezza ai sensi del presente regolamento e della normativa vigente.

In particolare il mediatore, sarà tenuto a rispettare un ulteriore grado di riservatezza in merito a tutte le informazioni acquisite in occasione delle sedute separate svolte con le parti, fatto salvo il caso in cui la parte lo sollevi espressamente da tale obbligo.

Al fine di meglio garantire il rispetto della riservatezza, e comunque anche a tutela del mediatore, al termine di ogni colloquio riservato il mediatore può chiedere alla parte di firmare una liberatoria scritta in cui vengono indicati gli elementi ed i dati che, non essendo di carattere riservato, possono essere liberamente comunicati all’altra parte.

Art. 4 – Determinazione della sede della mediazione

Il servizio di mediazione potrà essere espletato sia nella sede operativa di Roma, attualmente sita in Circonvallazione Clodia n. 120, sia nelle sedi distaccate situate nel territorio italiano, il cui elenco viene costantemente aggiornato, e costituisce allegato del presente regolamento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto interministeriale 180 del 2010.

Ove sia possibile, il responsabile dell’organismo prova a stabilire una sede comoda per entrambe le parti, valutate tutte le esigenze del caso concreto, e nell’ottica di facilitare lo svolgimento della mediazione e l’adesione di entrambe le parti al procedimento. Ove non sia possibile, la mediazione si svolgerà nella sede prescelta dalla parte istante.

Comunque il servizio verrà espletato in locali idonei allo svolgimento dei procedimenti di mediazione, sia sotto il profilo della sicurezza delle strutture, sia sotto il profilo della riservatezza tanto delle trattative quanto della conservazione della documentazione.

Art. 5 – Sede in deroga

Le parti, d’accordo tra loro e con il consenso esplicito del mediatore e del responsabile dell’organismo, possono decidere che il servizio di mediazione sia svolto in deroga alle sedi dell’organismo.

In caso di motivata scelta, proveniente dalle parti, di sede diversa da quella principale o da una delle sedi distaccate, le eventuali spese relative all’uso dei locali e delle infrastrutture di supporto sono a carico delle

parti, congiuntamente e comunque in via solidale. In ogni caso, il personale addetto ai compiti di segreteria garantisce la corretta tenuta dei fascicoli e di tutta la documentazione comunque afferente al procedimento di mediazione.

Art. 6 – Domanda di mediazione

Il servizio di mediazione può essere rifiutato solo in presenza di gravi e giustificati motivi oltre che nei casi in cui al suo adempimento ostino norme imperative. Il servizio trae origine dalla domanda di mediazione, consistente nel deposito di un'istanza nella sede legale di DECONFLICT. Qualora le parti debbano svolgere la mediazione in una delle sedi distaccate dell'organismo, il deposito deve essere effettuato, con ogni mezzo idoneo alla sua ricezione, contestualmente sia presso la sede legale sia presso la sede prescelta dalle parti; in questo caso la domanda si considera depositata unicamente alla sua ricezione presso la sede legale. Se la domanda è inizialmente proposta in carta libera, essa va comunque integrata con la compilazione dei relativi modelli di domanda congiunta o singola, e relativa accettazione, allegati al presente Regolamento.

Copia della domanda così formulata verrà allegata al fascicolo di mediazione, qualunque ne sia l'esito. Alla domanda formalizzata sul corrispondente modello, devono essere allegati : a) una breve ma esauriente descrizione della materia controversa, comprendente l'indicazione del diritto o dei diritti che si intendono far valere; b) l'indicazione delle parti della stessa ed i loro indirizzi completi, inclusi telefono, fax, cellulare e l'indirizzo di posta elettronica; c) l'attestazione che la parte richiedente ha i poteri per transigere e conciliare, d) la documentazione strettamente necessaria alla migliore comprensione della materia controversa; e) il valore della controversia.

Art. 7 – Responsabile della procedura

Alla funzionalità del procedimento di mediazione sovrintende il responsabile dell'organismo per la sede specifica investita della domanda di mediazione o, in sua mancanza, il responsabile dell'organismo per la sede centrale. Il responsabile dell'organismo per la sede centrale è il legale rappresentante di DECONFLICT ovvero un suo delegato, nominato con l'approvazione del Consiglio Direttivo. I responsabili dell'organismo per le sedi periferiche sono i referenti dell'Organismo, presenti stabilmente sul territorio ove è ubicata la sede distaccata, nominati con apposito incarico fiduciario dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Notifica della domanda

Qualora la domanda non sia congiunta, la segreteria di DECONFLICT la notifica, nei termini più brevi possibili alle altre parti, i cui estremi completi debbono essere forniti dalla parte richiedente, senza obbligo di verifica da parte di DECONFLICT, e senza assunzione alcuna di responsabilità in merito ad ogni eventuale intervento della prescrizione dei diritti e/o di decadenza della domanda salvo che non sia addebitabile a comportamento non diligente dell'organismo.

La segreteria notifica, altresì, la data del primo incontro (fissato entro 15 giorni dalla data del deposito dell’istanza), imponendo di comunicare l’eventuale adesione almeno tre giorni prima della data fissata per l’incontro.

La notifica, in aggiunta all’organismo, viene effettuata anche a cura della parte istante.

Art. 9 – Partecipazione al procedimento e assistenza legale

Al procedimento di mediazione le parti dovranno sempre partecipare personalmente, oppure farsi rappresentare da persona di fiducia, a conoscenza dei fatti e degli interessi, anche sottesi, della parte rappresentata, ed in grado di negoziare, munita dei necessari poteri per transigere e conciliare la materia controversa, mediante apposita procura a transigere (nella forma della scrittura privata autenticata), che andrà allegata agli atti. Non è pertanto ammessa la delega conferita alla parte ad un proprio fiduciario, ancorché legale, sotto forma di scrittura privata non autenticata. DECONFLICT promuove in ogni modo la partecipazione personale delle parti alla mediazione, nell’ottica di un migliore approfondimento degli interessi sottesi e quindi di una più efficace soluzione della controversia.

Le parti che vogliono farsi assistere da un legale e/o consulente tecnico di propria fiducia, debbono comunicarlo, fornendo, in aggiunta ai documenti depositati, apposito mandato *ad conciliandum* contenente le generalità del professionista incaricato, i suoi estremi, anche informatici, e la relativa accettazione. E’ comunque sufficiente l’attestazione della parte presente al procedimento, di aver conferito tale incarico, purché non inserito in un mandato alle liti.

Il mediatore incaricato verifica che il professionista incaricato di assistere la parte in mediazione sia sufficientemente edotto in materia di procedimenti di mediazione e della loro finalità.

Ciascuna delle parti sopporta personalmente le eventuali spese di trasferta e i compensi eventualmente dovuti ai propri consulenti legali e/o tecnici. In sede di accordo conciliativo, di norma tali spese restano a carico di ciascuna parte, secondo gli usi in tema di transazione, salvo accordo contrario.

Art. 10 – Criteri di nomina del mediatore o del collegio di mediatori

Nel caso di deposito di domanda congiunta, le parti hanno la facoltà di scegliere il mediatore o l’eventuale collegio di mediatori, fra quelli presenti negli elenchi di DECONFLICT.

Qualora le parti richiedano congiuntamente ed espressamente uno o più mediatori che non risiedono nel luogo ove si dovrà svolgere la mediazione, le spese di trasferta e diaria dei mediatori restano a carico delle parti.

In caso di domanda singola, la scelta del mediatore o del collegio di mediatori avviene a cura dell’organismo, privilegiando i mediatori che hanno dato la loro disponibilità ad esercitare la professione nella sede dell’organismo individuata per la mediazione. I mediatori possono comunque svolgere la loro attività in tutte le sedi dell’Organismo, in relazione alle specifiche esigenze dello stesso.

La scelta del mediatore o del collegio di mediatori verrà effettuata in base ai criteri di rotazione, imparzialità, efficienza e speditezza del procedimento, garantendo comunque che almeno uno dei mediatori nominati sia competente negli aspetti tecnici e negli aspetti giuridici della materia del contendere. La competenza verrà stabilita in base al tipo di laurea posseduta, all’iscrizione ad un ordine o collegio professionale italiano o estero e alle specializzazioni professionali del mediatore.. In base alla complessità tecnico – giuridica della mediazione, verranno quindi individuati i mediatori dal responsabile dell’organismo o della sede prescelta per la mediazione. Le parti possono richiedere al responsabile dell’organismo di consigliarle nella scelta in funzione dell’esperienza richiesta al mediatore.

Art. 11 – Indennità di mediazione

A seguito del deposito della domanda congiunta, ovvero a seguito del deposito dell’adesione alla domanda singola, la segreteria di DECONFLICT o della sede distaccata prescelta, richiede a ciascuna parte il pagamento in favore dell’Organismo della quota spettante, composta dai diritti fissi di segreteria e dall’indennità di mediazione indicata nella “Tabella delle Indennità”, oltre agli oneri fiscali di legge, corrispondente alla fascia di valore della controversia, tenuto conto delle indicazioni specifiche di cui all’art. 16 del decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modifiche. La suddetta tabella è allegata al presente Regolamento.

Le spese vive di avvio del procedimento, quali, a puro titolo di esempio, spese postali, di fax e fotocopie, potranno essere corrisposte dalle parti alla segreteria della sede prescelta per la mediazione, in quanto non facenti parte dei diritti di segreteria.

In caso di valore indeterminato o indeterminabile, il valore è indicato dall’Organismo, fino ad un massimo di Euro duecentocinquantamila (€ 250.000,00.). Nel caso in cui durante il procedimento venga accertato che la controversia è di valore diverso da quello indicato dall’Organismo o dalle parti, l’indennità è comunque dovuta per lo scaglione di valore corrispondente.

Le parti dovranno corrispondere la metà delle quote di indennità di mediazione di loro spettanza entro 3 giorni dalla data del primo incontro. La parte più diligente ha la facoltà di anticipare la quota non corrisposta dall’altra parte, conservando il diritto alla ripetizione integrale di dette somme.

Eventuali somme aggiuntive, necessitate dalle esigenze del procedimento, fra le quali, a puro titolo di esempio, l’intervento di un consulente tecnico in conciliazione iscritto agli albi dei Tribunali, la

maggiorazione di indennità in caso di successo della mediazione o le spese vive per l’omologazione del verbale di mediazione, dovranno essere corrisposte pariteticamente, comunque con responsabilità solidale, da ciascuna delle parti, dietro richiesta scritta della segreteria.

Nel caso di intervento di un consulente tecnico in conciliazione, la segreteria dell’organismo o della sede prescelta richiederà il pagamento alle parti all’atto della comunicazione della parcella da parte del consulente stesso. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla richiesta scritta della segreteria dell’Organismo, e comunque prima della consegna del verbale di mediazione.

L’obbligo di pagamento dell’indennità di mediazione scaturisce per la parte istante dal deposito della domanda di mediazione, e per la parte chiamata dal deposito della dichiarazione di adesione alla procedura. Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna delle parti che ha aderito al procedimento.

In caso di mancato pagamento dell’indennità di mediazione l’Organismo non rilascerà alle parti il verbale di chiusura del procedimento, sia esso positivo o negativo, fino a quando la totalità delle somme dovute dalle parti non sia stata versata, e copia del bonifico non sia stata consegnata alla segreteria dell’Organismo, o, nel caso, alla segreteria della sede prescelta per la mediazione.

Art. 12 – Incompatibilità e sostituzione del mediatore

Sono cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico, oltre alla mancanza dei requisiti di onorabilità e alla assenza dei requisiti di legge per lo svolgimento della funzione, la sussistenza di qualsiasi tipo di conflitto di interesse, così come riportato nel Codice Etico. Ai giudici di pace, in costanza del loro incarico, è preclusa ogni forma di mediazione diversa da quella prevista dal codice di procedura civile. Nel caso in cui il mediatore abbia espresso alle parti l’esistenza di una causa di incompatibilità alla prosecuzione del procedimento, le parti congiuntamente possono comunque liberarlo dall’onere di declinare l’incarico, confermandogli la propria fiducia. L’ultima parola riguardo le eventuali incompatibilità soggettive del mediatore spetta comunque a quest’ultimo, potendo egli, in ogni momento del procedimento, declinare l’incarico.

Nel caso in cui il mediatore venga sostituito, le parti non debbono corrispondere alcuna ulteriore somma rispetto agli importi già versati per l’attivazione del procedimento, fatta salva la corresponsione di ulteriori importi successivamente dovuti.

Art. 13 – Disponibilità dei mediatori

Qualora il mediatore interpellato comunichi la propria temporanea indisponibilità per giustificati motivi, il responsabile dell’organismo per la sede investita dalla domanda, procederà alla scelta del mediatore ritenuto più idoneo, tenuto conto dei criteri previsti dall’art. 10 del presente Regolamento.

I mediatori che operano nelle sedi distaccate, pur facendo parte dell’elenco unico dei mediatori di DECONFLICT, sono privilegiati nella scelta relativa ai servizi di mediazione da espletare nella sede distaccata di riferimento. Il mediatore in ogni caso potrà contattare personalmente le parti ad ogni fine di carattere organizzativo e segnatamente per concordare la data del primo incontro ed, eventualmente, di quelli successivi.

Art. 14 - Tirocinio

L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione

I mediatori che chiederanno all’Organismo di poter svolgere il tirocinio, siano essi iscritti nelle liste di DECONFLICT o non iscritti, purché iscritti in almeno un organismo di mediazione di quelli registrati nel R.O.C. (Registro Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia), saranno ammessi al tirocinio in base alle liste di DECONFLICT, suddivise per sedi distaccate, comunque tenendo conto delle esigenze delle parti e della mediazione.

I mediatori iscritti nelle liste di DECONFLICT hanno comunque preferenza rispetto a quelli non iscritti. Il tirocinio verrà svolto in base a criteri di turnazione ed in base alle esigenze operative dell’organismo.

Art. 15 – Mediazione Telematica

I servizi di mediazione potranno anche essere forniti per via telematica, con tutte le garanzie di legge ai fini della riservatezza della procedura. In ogni caso non è ammesso che tutti i servizi di mediazione siano effettuati solo per via telematica.

L’uso della modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d’accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. Gli utenti di gestiscono l’intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dal luogo prescelto, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell’organismo di mediazione. Qualora

Deconflict – Associazione Professionale, Via Panama 26, 00198 Roma

Tel: +39-06-807.90.42 Fax: +39-06-806.62.938

Web: www.deconflict.eu Mail: mediazione@deconflict.eu

una delle parti non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà, con il consenso della parte che si collegherà via Internet, recarsi presso la sede dell’organismo e collegarsi con l’ausilio di un referente dello stesso, sia qualora il mediatore sia presente nella sede stessa, sia qualora il mediatore si colleghi da altra postazione.

La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa. E’ ad accesso riservato, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico; permette di svolgere sedute comuni e sedute separate di una o più parti con il mediatore, mediante l’utilizzo di stanze virtuali ad accesso dedicato, alle quali possono accedere solo le parti della procedura e il mediatore, attraverso credenziali crittografate generate automaticamente dal sistema e inviate ai partecipanti alla procedura via posta elettronica certificata. Le credenziali danno diritto all’accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso, solo nella data ed ora stabilite per la mediazione. Le stanze virtuali permettono la comunicazione in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione, quali *status* utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico a supporto dell’intero processo di mediazione. Il mediatore, che ha il pieno controllo sulla piattaforma, potrà decidere se svolgere sedute comuni o escludere una delle parti in qualsiasi momento.

Per poter usufruire del servizio di mediazione telematica tutte i partecipanti alla procedura devono possedere i seguenti requisiti di software e hardware, il possesso dei quali deve essere dichiarato nell’istanza di mediazione a totale responsabilità delle parti:

1. Un computer collegato ad internet tramite linea a banda larga, e corredato di webcam, microfono e impianto audio.
2. Circuito P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n. 68).
3. Kit certificato di firma digitale, sistema attraverso il quale è possibile firmare documenti in via telematica, avendo tale firma valore legale, ed essendo equiparata a firma autografa.

La domanda di mediazione verrà depositata via posta elettronica certificata, ovvero attraverso uno spazio web dedicato, comunque connesso al sito web dell’organismo. All’esito dell’incontro le parti potranno ricevere il verbale di mediazione direttamente in formato elettronico via posta elettronica certificata, firmarlo mediante firma digitale ed inviarlo nuovamente al mediatore via posta elettronica certificata, per l’archiviazione dello stesso nel fascicolo della mediazione, presso la segreteria dell’organismo, ed eventuale omologazione presso il tribunale competente.

Eventualmente, le parti potranno ricevere il verbale in formato cartaceo successivamente presso il proprio domicilio. La sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità della firma digitale ove disponibile, sia mediante firma autografa autenticata, ove le parti non dispongano di kit certificato di firma digitale.

Nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui all’art. 2643 c.c., vi è la possibilità di trascrivere il verbale di conciliazione a condizione che la sottoscrizione del verbale sia “autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno redatti dal mediatore nel corso dell’incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente alle parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le parti inviano poi la documentazione cartacea al mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza e provvede quindi a sottoscriverli, inviandone un originale ad ognuna delle parti, e conservando un originale nel fascicolo della mediazione, presso la segreteria dell’organismo.

Art. 16 – Co-Mediazione

Su richiesta delle parti, ovvero su decisione insindacabile del responsabile dell’organismo per la sede investita della domanda, qualora la particolare complessità della vicenda controversa, e/o il numero delle parti coinvolte, o particolari esigenze del servizio lo facciano ritenere utile sarà ammessa la “co-mediazione”, ossia la gestione, su base paritetica, del procedimento di mediazione da parte di due o più mediatori, scelti in base ai criteri stabiliti nell’art.10 del presente Regolamento.

In conformità a quanto previsto dall’art. 16 del decreto interministeriale 180/2010, nei casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare, e quindi sempre nel caso in cui vengano nominati uno o più co-mediatori tecnici, l’importo delle spese di mediazione sarà aumentato in misura non superiore ad un quinto.

Art. 17- Accettazione dell’incarico e obblighi del mediatore

Il mediatore, o i mediatori, comunque nominati, dovranno accettare esplicitamente l’incarico, entro e non oltre cinque giorni liberi dal ricevimento della nomina, effettuata con qualunque mezzo idoneo, anche tramite e-mail o telefax ove l’urgenza del caso lo richiedesse.

Trascorso inutilmente il termine concesso, l’incarico si intende declinato. Unitamente alla comunicazione alle parti dell’accettazione del mediatore, la segreteria, su indicazione del mediatore, determina, sentite le parti, il giorno e l’ora della prima sessione, nonché il luogo di svolgimento.

Anche in caso di accettazione preventiva, questa va comunque formalizzata attraverso la dichiarazione di imparzialità, che va consegnata personalmente dal mediatore a ciascuna delle parti in sede di primo incontro di mediazione.

Il procedimento non può avere inizio se il mediatore non ha sottoscritto e consegnato alle parti la propria dichiarazione di imparzialità. La dichiarazione di imparzialità viene redatta secondo il modello riportato in allegato al presente regolamento, in tante copie quante sono le parti, più una che rimane agli atti.

Il mediatore non potrà comunicare separatamente e in via riservata con le parti, tranne nel caso di comunicazioni effettuate in occasione delle sessioni separate.

Contestualmente alla consegna della propria dichiarazione di imparzialità, il mediatore consegnerà a ciascuna delle parti, ove non vi abbia già provveduto la segreteria, copia del presente Regolamento, copia della Tabella delle Indennità, nonché un modulo di “Consenso Informato”, che le parti dovranno sottoscrivere per accettazione e restituire alla segreteria o allo stesso mediatore.

Art. 18 – Fascicolo della mediazione

Il fascicolo del procedimento di mediazione viene istruito e gestito a cura della Segreteria di DECONFLICT o della sede distaccata prescelta per la procedura, che ne garantisce la riservatezza e ne assicura l’annotazione in apposito registro cronologico a fogli numerati e vidimati, la conservazione per il tempo richiesto dalla legge e comunque non inferiore ai tre anni, la sua eventuale informatizzazione, l’estrazione di copie su richiesta delle parti o del mediatore, previo pagamento delle relative spese, la trasmissione del verbale di mediazione ai legittimi richiedenti.

Il fascicolo della mediazione è costituito dall’istanza di mediazione, dalla relativa accettazione in caso di domanda singola, dalla dichiarazione di imparzialità del mediatore o dei mediatori, dal modello di consenso informato, dal verbale di riuscita conciliazione o mancata conciliazione, dall’eventuale proposta conciliativa finale con le relative accettazioni e dalla scheda di valutazione del servizio compilata e firmata dalle parti.

Salva contraria disposizione di legge o regolamentare, i verbali di riuscita conciliazione redatti presso le sedi distaccate sono comunque omologati, su richiesta delle parti, da parte del Presidente del Tribunale ove ha la sede legale DECONFLICT. Le parti hanno in ogni caso diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile, designato da DECONFLICT, è obbligato a custodire in apposito fascicolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 19 - Procedimento

Il procedimento di mediazione viene svolto a cura del mediatore di norma mediante sessioni congiunte, o attraverso sessioni separate, svolte in ambito che garantisca la riservatezza dei colloqui. L’andamento e/o

Deconflict – Associazione Professionale, Via Panama 26, 00198 Roma

Tel: +39-06-807.90.42 Fax: +39-06-806.62.938

Web: www.deconflict.eu Mail: mediazione@deconflict.eu

l’eventuale alternarsi di questi tipi di riunione sono stabiliti direttamente dal mediatore. Il mediatore mantiene comunque sempre il potere decisionale sulla gestione del procedimento di mediazione.

Il mediatore stabilisce, d’accordo con le parti, il calendario e lo svolgimento delle sessioni successive alla prima, tenuto conto che comunque l’intero procedimento non potrà eccedere la durata di quattro mesi, ameno che le parti non concordino per un termine più breve.

La suddetta durata massima è calcolata dalla data di deposito della domanda di mediazione alla data di firma del verbale di mediazione, sia esso di riuscita o non riuscita conciliazione.

Qualora il mediatore constati l’assenza ingiustificata di una parte alla sessione e qualora lo ritenga opportuno, provvederà alla richiesta urgente di chiarimenti tramite la segreteria. Nel caso in cui la parte richiama non faccia pervenire idonea giustificazione entro tre giorni dal ricevimento del messaggio, ovvero se abbia confermato di voler abbandonare il procedimento, il mediatore ne dà atto, redigendo apposito verbale di mancata conciliazione. Parimenti egli dovrà dare atto, su richiesta della segreteria, della mancata adesione alla richiesta di mediazione inoltrata a cura di una parte, quando quest’ultima non abbia a sua volta rinunciato al provvedimento ed abbia chiesto comunque di ottenere un verbale di mancata mediazione per i fini previsti dalla legge. La parte richiedente potrà ottenere un verbale di mancata conciliazione solo dopo aver effettuato la prima seduta con il mediatore, ai sensi dell’articolo 3 del decreto interministeriale 6 luglio 2011 n.145, ed aver corrisposto integralmente l’indennità di mediazione prevista, ai sensi della Tabella delle Indennità allegata al presente regolamento.

In tale caso, fermi restando i diritti di segreteria, il compenso spettante all’organismo, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, lettera e), del decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, modificato dall’articolo 5 del decreto interministeriale 6 luglio 2011 n. 45, è ridotto a Euro 40 per il primo scaglione di valore della lite, e ad Euro 50 per i restanti scaglioni, secondo i parametri elencati nella “Tabella delle Indennità”.

Art. 20 - Conciliazione

Nel caso di mediazione riuscita, il mediatore ne redige apposito verbale, nel quale esplicherà chiaramente i termini essenziali dell’accordo raggiunto, in modo tale che il relativo contenuto possa essere suscettibile di concreta applicazione da parte dei competenti uffici od organi pubblici in sede di esecuzione in forma specifica, espropriazione forzata o iscrizione di ipoteca giudiziale, a seguito dell’omologazione del verbale stesso.

Di quest’ultimo, debitamente sottoscritto dal mediatore e dalle parti, verranno estratte le necessarie copie autentiche, una per ciascuna delle parti, una per il fascicolo da conservare in archivio.

All’uopo, nel redigere il suddetto verbale, il mediatore curerà che vi figurino tutti gli estremi necessari a superare positivamente il controllo formale previsto dalla normativa vigente in punto di omologazione, ivi compresi i dati relativi all’iscrizione nel Registro degli organismi di mediazione.

Inoltre, il mediatore potrà allegare al verbale di mediazione un eventuale accordo o protocollo di mediazione aggiuntivo che determini con sufficiente chiarezza compiti, responsabilità e tempistica degli adempimenti a carico di ciascuna delle parti, congiuntamente o disgiuntamente, in merito alla piena e fedele attuazione della volontà delle parti scaturita dalla mediazione.

Art. 21 – Retribuzione dei mediatori e spese di trasferta

DECONFLICT provvederà a corrispondere ai singoli mediatori che abbiano prestato la loro opera, gli emolumenti relativi alla loro prestazione professionale. Del pari si provvederà per il caso di “co-mediazione”, come pure per le conciliazioni effettuate nelle sedi distaccate. Nessun rapporto di tipo economico dovrà essere posto in essere fra le parti e il mediatore in relazione alla procedura di mediazione.

Qualora le parti richiedano espressamente che la mediazione venga svolta da un mediatore non residente o comunque operante nella sede ove si svolgerà la procedura di mediazione, o nel luogo in deroga ai sensi dell’articolo 7 del decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, le parti dovranno farsi carico di tutti gli oneri inerenti le trasferte del mediatore per tutta la durata del procedimento.

Art. 22 – Sospensione o cancellazione dell’organismo dal R.O.C.

In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Art.23 – Proposta Conciliativa Finale

Qualora le parti chiedano congiuntamente al mediatore di formulare una proposta conciliativa finale, non negoziabile, il mediatore, a norma dell’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sarà obbligato a formulare tale proposta. Qualora le parti non lo chiedano congiuntamente, il mediatore, a norma del presente articolo del Regolamento di DECONFLICT, non potrà formulare proposta alcuna.

In ogni caso, qualora il mediatore formuli la suddetta proposta conciliativa, l’indennità di conciliazione dovrà essere aumentata di un quinto, a norma dell’art. 16, comma 4, lettera c), del Decreto Interministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal Decreto Interministeriale 6 luglio 2011, n. 145 e a norma della Tabella delle Indennità di DECONFLICT allegata al presente Regolamento. La maggiorazione di indennità ai sensi dell’art. 16, comma 9, del Decreto Interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, come modificato dal Decreto Interministeriale 6 luglio 2011, n. 145, dovrà essere comunque corrisposta dalle parti prima del rilascio del verbale di avvenuta o di non riuscita conciliazione.

Il mediatore dovrà dare indicazioni alle parti riguardo i tempi di formulazione della proposta stessa, tenuto conto della durata massima del procedimento di mediazione, stabilita a norma dell’art.19 del presente regolamento e dell’art.6 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

La proposta dovrà essere inviata alle parti in forma scritta e dovrà essere accettata dalle stesse, sempre in forma scritta, a norma dell’art.11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art.24 – Conclusione del procedimento

Al termine del servizio di mediazione ad ogni parte del procedimento viene consegnata la Scheda di valutazione del Servizio, il cui modello è allegato al presente Regolamento. Copia della stessa verrà inviata per via telematica al responsabile del registro.

Art. 25 – Responsabilità e obblighi delle parti

Sono di competenza esclusiva delle parti: l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo.

Le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione. L’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario.

L’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni.

La determinazione del valore della controversia.

La forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante. Le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.

Le parti si impegnano ad inviare alla segreteria dell’Organismo, o nel caso di mediazione svolta presso una sede distaccata, alla segreteria della sede presso la quale si svolge il procedimento, la documentazione idonea ad accertare la regolarità del pagamento di tutte le spettanze dell’Organismo, determinate in base alla Tabella delle Indennità allegata al presente regolamento. L’invio della suddetta documentazione dovrà essere effettuato inderogabilmente prima della consegna del verbale di chiusura del procedimento. Accettando il presente regolamento le parti si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza, con divieto assoluto di divulgazione a terzi, su tutto quanto appreso durante il procedimento di mediazione.

Art.26 – Normativa Vigente

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, l’Organismo si rimette alla normativa vigente alla data di deposito della domanda di mediazione.

Modifiche approvate al Regolamento da parte del Consiglio Direttivo in data 30/05/2013

Il presente Regolamento, debitamente notificato al Ministero della Giustizia, verrà inserito nel sito dell’organismo, sostituendo quello precedentemente approvato.